COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 649

Disegni di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzzini generali dei concessionari speciali. (2159) . . 649

Provvedimenti vari in materia di assegni familiari. (2299) 649

PRESIDENTE 649, 650, 651, 652, 653, 655, 657
BIASUTTI 649, 651, 652
DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 650, 651, 652 654, 657
VENEGONI 650, 651, 653, 654
REPOSSI, *Relatore* . 650, 651, 653, 654, 655
SULLO 650, 651, 652, 653, 654, 655
ROBERTI 651, 653
CORNIA 651
MAGLIETTA 653, 654
CONCETTI 653, 654
MORELLI 653, 654
SANTI 654

Votazione segreta:

PRESIDENTE 658

La seduta comincia alle 9.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fassina, Leone Marchesano, Martini Fanoli Gina e Palenzona.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Provvedimenti vari in materia di assegni familiari, (2299); e: Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (2159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: Provvedimenti vari in materia di assegni familiari, e: Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione generale del disegno di legge n. 2299 fu rinviata per consentire alla IV Commissione (Finanze e tesoro) di esprimere il parere sull'onere finanziario.

BIASUTTI. A nome della IV Commissione dichiaro di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo desidera fare una dichiarazione sul disegno di legge n. 2159. Poiché, ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione e 83 del regolamento, ciò è in sua facoltà, la discussione

generale dello stesso disegno di legge, chiusa nella seduta del 10 ottobre 1951, si intende riaperta ed abbinata a quella del disegno di legge n. 2299.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero ricordare che la questione degli assegni familiari alle maestranze degli stabilimenti per la lavorazione della foglia di tabacco è argomento di discussione in trattative sindacali attualmente in corso.

Nulla vieta che detta questione, così come è stata risolta nel disegno di legge n. 2299, venga risolta, in via di principio, anche per le maestranze degli stabilimenti di tabacco. Pertanto, il Governo dichiara, per il disegno di legge n. 2159, di rimettersi alla Commissione con riserva di presentare delle modifiche, per l'aggiornamento delle somme, in sede di discussione dell'allegata tabella.

Non ritengo, tuttavia, che la discussione degli articoli possa avvenire congiuntamente, perché, trattandosi di materia sindacale, è bene evitare ogni possibile equivoco.

Esprimo, quindi, il desiderio che siano esaminati separatamente, anche per il loro diverso valore, gli articoli dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2299, al termine del quale passeremo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2159.

Do lettura dell'articolo 1.

« A far tempo dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata della seguente misura:

1°) operai: lire 20 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge;

2°) impiegati: lire 21 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge.

Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per il settore dell'industria dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75, è elevata, al netto del contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per cento.

L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e delle professioni e arti dalle tabelle *C* e *G*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, modificata con l'articolo 1, secondo comma, della legge 9 giugno 1950, n. 520, è elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento.

L'addizionale stabilita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1951.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi ».

VENEGONI. Vorrei aggiungere ai numeri 1 e 2 del primo comma le parole: « e lire 10 per ogni genitore a carico ». L'emendamento che presento non ha bisogno di illustrazione. Non credo sia opportuno escludere i genitori da un provvedimento che migliora le prestazioni economiche degli assegni familiari.

REPOSSI, *Relatore.* L'onorevole Venegoni solleva una questione imbarazzante. Non ritengo che questa sia la sede per stabilire se sia o meno giusto un aumento anche per i genitori. Finora, il Parlamento non ha fatto che sanzionare, legislativamente, degli accordi sindacali scaturiti da una serie di incontri laboriosi fra le parti interessate. La proposta Venegoni verrebbe a sovvertire questa prassi. Ne segue la possibilità di due soluzioni: o riteniamo gli accordi sindacali il frutto di una volenterosa collaborazione fra le parti e, in tal caso, non possiamo che prenderne atto e tradurli in legge; oppure, nella nostra qualità di legislatori, vogliamo esaminare a fondo il problema, ed allora potremmo anche arrivare ad una formulazione diversa.

Non è, dunque, questione di inclusione o di esclusione, ma è questione di principio. Approvando la legge noi dobbiamo soltanto sanzionare o meno l'accordo intervenuto. La questione sollevata dall'onorevole Venegoni potrebbe invece essere risolta attraverso un nuovo provvedimento, consecutivo ad altri accordi tra le parti. Pertanto, in questo momento ed in questa sede, sono contrario all'emendamento.

SULLO. Per avere un'idea chiara dell'onere finanziario che ne deriverebbe, è in grado il relatore di dire quante sono le persone, cioè genitori a carico, che verrebbero ad essere inclusi nel provvedimento?

REPOSSI, *Relatore.* È difficile poterlo stabilire.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esistono due accordi: uno, stipulato nel giugno 1951, un

altro, nel luglio successivo. Con essi i lavoratori hanno ottenuto lire venti giornaliere per ciascun figlio e lire nove giornaliere per la moglie. Evidentemente, devono essere scaturite, durante le discussioni fra le parti, delle ragioni in base alle quali non è stato stabilito un aumento per i genitori a carico.

Il Governo non si rifiuta, anzi è lieto di sanzionare, attraverso l'autorità della legge, il risultato di un accordo fra le parti interessate; ma, di fronte a improvvise richieste, del genere di quella avanzata dall'onorevole Venegoni, il Governo dovrebbe: o non accogliere la richiesta stessa, oppure chiedere la sospensiva della discussione, allo scopo di rivedere completamente il problema.

Io penso, nonostante la facilità con la quale l'onorevole Sullo ha posto la sua interrogazione, che non si possano avere subito i dati riguardanti l'ammontare delle aliquote per i genitori. Devo inoltre, rilevare che, nel quadro delle generali difficoltà in cui versano tutti i lavoratori italiani, il Governo non ritiene opportuno concedere esclusivamente ai lavoratori di questo settore delle condizioni di maggior favore.

BIASUTTI. Devo, purtroppo, concordare col relatore. Dico purtroppo, per due motivi: primo, perché mi meraviglio che in sede di discussione sindacale non si sia riusciti ad inserire anche i genitori, che non possono essere ignorati allorché si appura che essi siano a carico dei lavoratori; secondo, perché mi dispiace che il Parlamento sia costretto, soltanto, a sanzionare degli accordi sindacali. Osservo, in proposito, che all'articolo 3 è stabilito che i limiti di reddito ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico sono stati portati a lire 12 mila e a lire 7 mila mensili, rispettivamente per entrambi i genitori e per uno solo di essi. Per gli statali, invece, i limiti, da 7 mila ed 8 mila, sono stati portati, rispettivamente, a 8 e 10 mila.

Il problema non può non interessarci, e l'aumento di queste cifre, se è giusto, – come è giusto – deve portarci a considerare tutto un altro settore di lavoratori che nulla percepiscono e per i quali dobbiamo, e come sindacalisti e come parlamentari, compiere il massimo degli sforzi: i disoccupati. Bisogna migliorare il trattamento di disoccupazione ed anche l'assistenza ai loro familiari.

VENEGONI. Per dichiarazione di voto. Non mi pare che la discussione sia andata al di fuori del limite degli argomenti trattati in questo disegno di legge. Se dovessimo accettare l'impostazione data dal collega Biasutti, dovremmo concludere che, siccome i disoccupati stanno peggio dei lavoratori occupati, non dovremmo discutere di alcuna possibilità di miglioramento nei confronti di questi ultimi fino a quando non venga migliorata la situazione dei disoccupati.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È un principio di giustizia distributiva.

VENEGONI. Ora, siccome in una proposta, che interessa i settori del commercio e dell'industria, sono stati trascurati i genitori a carico...

REPOSSI, *Relatore*. Siete stati voi a fare l'accordo!

VENEGONI... voteremo a favore dell'emendamento che pone riparo, nella sede costituzionalmente più idonea, ad una evidente e riconosciuta ingiustizia.

SULLO. Per dichiarazione di voto. Poiché non è stata data risposta alla mia domanda – e non si poteva –; poiché un rinvio per consentire la risposta (rinvio che, del resto, danneggerebbe gli stessi lavoratori) non è stato chiesto da nessuno; non avendo elementi per poter accettare un emendamento del genere, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

ROBERTI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento per le considerazioni svolte dal proponente e perché mi sembra che il concetto di convivenza a carico non si possa limitare ad una determinata categoria di parenti. Inoltre, esso va incontro ai disoccupati essendo, il convivente a carico, un disoccupato.

CORNIA. Mi rendo perfettamente conto della necessità di inserire nel computo degli assegni familiari anche i genitori a carico. Ma, in questo momento, noi siamo chiamati a dare valore di legge ad un accordo sindacale già intervenuto. La posizione dell'onorevole Venegoni è dunque, in questo momento, quella di chi è più realista del re. Se nelle trattative dirette non si è tenuto conto di questa necessità, non v'è ragione che se ne occupi la Camera. Perciò mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Venegoni.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« Con decorrenza dal 1° luglio 1951 la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, è aumentata di lire 25 giornaliere per ciascun figlio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3.

« I limiti di reddito previsti dall'articolo 9, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, sono elevati rispettivamente a lire 12.000 mensili per i due genitori e a lire 7000 mensili nel caso di un solo genitore ».

BIASUTTI. Pur riconoscendo che il settore del credito gode di assegni familiari più forti, in quanto direttamente pagati dai datori di lavoro, non bisogna dimenticare che, come si rilevava anche in sede di discussione della legge sugli statali, il settore del credito è quello che ha il limite più basso per ottenere gli assegni familiari. La differenza è notevolissima; propongo, pertanto, che lo stesso criterio sia esteso a tutti i lavoratori.

SULLO. Compresi quelli dell'agricoltura?

BIASUTTI. Si potrebbe, forse, escludere l'agricoltura.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi sembra che il settore dell'agricoltura sia quello che ne avrebbe maggiormente bisogno !

PRESIDENTE. Io penso che la questione dei limiti di reddito per i genitori a carico andrà necessariamente rivista dopo l'entrata in vigore delle nuove tabelle di pensione, perché, elevandosi queste, è chiaro che dovranno essere elevati anche i limiti di reddito. Mi è stato fatto osservare che la misura prevista da questo disegno di legge, partendo da un concetto di rivalutazione aritmetica, non è proporzionata. Un tempo, la esclusione era riferita a 500 lire mensili per i due genitori. Nello stesso periodo, però, le pensioni di invalidità e vecchiaia erano di 112-115 lire. È chiaro che se le tabelle previste dal disegno di legge Rubinacci sul miglioramento delle pensioni prevedono 42 volte tanto, sarà necessario, in quella sede, elevare di 42 anche il limite di lire 500 che dovrebbe, pertanto, essere fissato in lire 21.000, e non 12.000.

Vorrei, perciò, che il Governo ci desse qualche assicurazione che, in sede di discussione della legge sulle pensioni, non si opporrà ad un criterio aritmetico di rivalutazione sulla base di quanto ho detto.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il limite di 500 lire era stato stabilito per determinate categorie nelle quali non erano compresi i settori del commercio e dell'industria. Per questi due settori, in virtù di due successivi decreti luogotenenziali, i limiti furono stabiliti, nel 1944, in lire mille e in lire seicento, rispettivamente, per due genitori e per un genitore a carico; nel 1946, rispettivamente, in lire 3500 e in lire 2000. Su questa base, mi pare che i limiti siano stati sufficientemente rivalutati.

Devo, tuttavia, fare osservare che la richiesta proviene quasi esclusivamente dal settore del credito. I lavoratori di questo settore, i cui genitori usufruiscono di elevate pensioni, tengono ad elevare i limiti perché, fruendo degli assegni familiari, vengono anche a godere di certe prestazioni che nelle aziende sono concesse esclusivamente a quei lavoratori che, appunto, fruiscono di assegni familiari. Io non ritengo che, per questo, si debba modificare il testo di una legge. È molto più semplice farlo nel rapporto contrattuale fra i datori di lavoro ed i prestatori d'opera di quelle aziende.

Comunque, posso dichiarare che il Governo terrà in attenta considerazione, al momento opportuno, la questione stessa.

PRESIDENTE. Suggeriremo ai bancari di farsi parte diligente presso i loro datori di lavoro.

Prendiamo atto, comunque, che, in sede di rivalutazione delle pensioni, il problema dei limiti verrà considerato. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme sugli assegni familiari è estesa nei confronti dei parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi ».

SULLO. Per coordinamento formale, propongo di togliere le parole « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge », per poi stabilire, nell'articolo 6, una decorrenza unica per tutti gli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Sullo.

(*È approvato*).

ROBERTI. Desidero conoscere che cosa significhi la limitazione « entro il terzo grado ».

SULLO. La limitazione esisteva per evitare di ricorrere a sotterfugi ed ottenere assegni familiari a danno della collettività. Un esempio tipico di questi sotterfugi è quello offerto dalla cooperativa dei pescatori di Napoli: parecchie famiglie si riunirono in cooperativa per sfruttare gli assegni familiari!

ROBERTI. Ma ai parenti ed affini oltre il terzo grado gli assegni sono dovuti?

PRESIDENTE. Sì.

MAGLIETTA. Proporrei di aggiungere la parola « anche ».

REPOSSI, *Relatore*. È preferibile, allora, togliere le parole « entro il terzo grado ».

PRESIDENTE. Bisogna lasciare l'indicazione « entro il terzo grado », perché attualmente questa norma non è estesa ai parenti entro il terzo grado.

ROBERTI. Il mio proposito era di evitare confusioni.

La dizione attuale non significa che il beneficio, di cui già godono i parenti e gli affini dal 3° grado in poi, è estesa anche a quelli del primo e del secondo grado; ma che il beneficio è riservato ai parenti ed affini entro il terzo grado e cioè di primo, secondo e terzo grado.

SULLO. Se si vogliono escludere i parenti ed affini del primo e del secondo grado, la norma va formulata come suggerisce l'onorevole Roberti; se invece essi si debbono includere, è il caso di dire soltanto « parenti ed affini ».

CONCETTI. Se il proposito della legge è di voler concedere gli assegni familiari ai parenti ed affini, entro il terzo grado, che attualmente tali assegni non percepiscono, il testo è esatto.

SULLO. Ma non tutti sanno che non li percepiscono e che quindi si tratta di una estensione dal terzo al primo grado e non di una esclusione dei gradi successivi.

Propongo, formalmente, la sostituzione delle parole « entro il terzo grado » con le parole « a tutti ».

REPOSSI, *Relatore*. Ma oltre il terzo grado già ne hanno diritto.

MORELLI. Credo che si debba votare quel testo dell'articolo, che mi sembra più che chiaro.

PRESIDENTE. Mi sembra invece che il testo che propone l'onorevole Sullo sia il più chiaro. Ne do lettura: « L'applicazione delle norme sugli assegni familiari è estesa a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi ».

Faccio poi osservare all'onorevole Morelli che, nella votazione, il testo dell'articolo ha precedenza sull'emendamento, nel solo caso che l'emendamento sia integralmente soppressivo e non vi siano altri emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Sullo che sostituisce alle parole « entro il terzo grado » le parole « a tutti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel testo modificato in conseguenza dei due emendamenti dell'onorevole Sullo, e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

« Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari:

a) le attività e le passività derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania;

b) le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia ».

VENEGONI. Non comprendo il perché di questi oneri addossati alla Cassa unica degli assegni familiari. Sono passività senza corrispettivo.

È una cosa molto strana, se si considera che esiste una Cassa speciale per gli assegni familiari dei lavoratori emigrati in Francia.

REPOSSI, *Relatore*. Non ho presente quale sia l'importo delle passività riguardanti la gestione degli assegni familiari per le famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania.

Per quanto riguarda, invece, la questione dei lavoratori italiani emigrati in Francia, debbo osservare che non esiste una Cassa speciale, perché gli accordi tra Italia e Francia prevedono il pagamento degli assegni familiari attraverso il servizio che presta l'Istituto della previdenza sociale. Ora, a chi dovrebbe essere addebitato l'onere di tale servizio? Ai lavoratori in Francia? Non lo pagherebbero. Allo stato francese? Non lo riconoscerebbe.

Questa norma risponde, quindi, ad una esigenza di solidarietà.

VENEGONI. Vi adempia lo Stato!

MORELLI. Se dovessimo accettare il criterio dell'onorevole Venegoni, dovremmo trattenere una quota per le spese di amministrazione sugli assegni dei familiari di coloro che lavorano in Francia.

VENEGONI. Ma se è un servizio a cui adempie lo Stato, perché dovrebbero pagarlo i lavoratori?

Propongo, formalmente, di sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 5.

SULLO. Non credo che la questione sia molto seria: queste spese non dovrebbero essere tanto rilevanti da farne addirittura una questione. L'Istituto della previdenza sociale già provvede a questo servizio. Non si tratta che di confermare, attraverso una legge, ciò che in pratica avviene.

DE BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei ricordare quanto difficili e tormentate siano state le discussioni per ottenere il trasferimento in Italia degli assegni familiari ai lavoratori emigrati in Francia. Ci sono stati alcuni periodi durante i quali gli assegni familiari rappresentavano soltanto un sogno, ben lontano dal poter essere raggiunto. La soluzione trovata è stata l'unica capace di realizzare il pagamento degli assegni familiari. Penso, quindi, che il criterio di questo minimo onere possa essere accolto dalla Commissione.

MAGLIETTA. Io non capisco perché il problema degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia si risolve soltanto se la cassa unica si accolla le spese di amministrazione. L'onorevole sottosegretario ci ha detto che soltanto in questo modo si è potuta risolvere la questione; l'onorevole Sullo ci ha detto che si tratta di spesa di poco conto. Ci si dica, allora, quale è l'ammontare annuo di questa spesa; ci si dica perché soltanto in questo modo si risolve il problema. Solo allora potremo essere d'accordo.

REPOSSI, *Relatore.* Il contenuto dell'articolo 5 ha riferimento con gli accordi intervenuti fra Italia e Francia in materia di emigrazione.

CONCETTI. Se lo Stato italiano, con un accordo, s'è gravato delle spese necessarie per l'amministrazione, è evidente che il richiamo all'articolo 5 ha soltanto per oggetto la specificazione dell'ente erogatore. Gli accordi con i paesi di emigrazione possono essere infiniti e vari.

REPOSSI, *Relatore.* Con l'accordo non s'è ottenuto una reciprocità di trattamento, ma la corresponsione degli assegni familiari che vengono rimessi, direttamente alle famiglie residenti in Italia, attraverso l'istituto della previdenza sociale. L'istituto della previdenza sociale riceve le rimesse e le trasmette ai diversi uffici postali per il pagamento. Naturalmente, queste operazioni comportano una spesa di amministrazione. A chi l'istituto deve addebitarla? Alla cassa degli assegni familiari, e ciò anche per la regolarità amministrativa dell'istituto, il quale deve render conto di quelle spese. Da un punto di vista sostanziale, il lavoratore italiano non viene danneggiato in alcun modo, perché il suo assegno familiare non è decurtato.

Ritengo, quindi, che non sia il caso di sollevare una questione.

SULLO. La questione può riassumersi in questi termini. Esiste un servizio che, considerato sotto i riflessi dell'emigrazione, spetta indubbiamente allo Stato e non alla cassa degli assegni familiari: il servizio di corresponsione in Italia degli assegni familiari dei lavoratori emigrati in Francia. In quest'articolo bisognerebbe, quindi, dire che lo Stato rimborserà, ecc. Una simile dichiarazione costituisce, però, un precedente, che noi, come Commissione, dobbiamo seriamente valutare, anche sotto i riflessi di futuri accordi internazionali, allo scopo di accertare se l'onere sia di tale rilevanza da rendere necessario l'intervento dello Stato. Ammettendo, invece, oggi stesso, questo onere, dovremmo trovare il capitolo di bilancio cui imputarlo, accordarci con la Commissione finanze e tesoro, per il parere conseguente e seguire, infine, tutta la trafila burocratica necessaria in simili casi.

Proporrei, perciò, di affermare che, in linea di principio, deve essere lo Stato a pagare (il che è un criterio giusto e valido) e di accettare, data l'esiguità della cifra e per evitare una sospensiva, il disegno di legge, con la precisa intesa che il criterio accettato non debba costituire un precedente.

SANTI. L'onorevole Sullo ha ben riassunto il nostro punto di vista. Io ritengo che la spesa per l'amministrazione e l'erogazione in Italia di questi assegni che il Governo ha fatto bene ad ottenere (del che noi siamo lieti) sia di carattere assistenziale e quindi debba essere inserita in una voce del bilancio del Ministero del lavoro o di quello degli esteri. Instaurando un diverso principio, potremmo poi trovarci nella condizione di dover far sopportare al bilancio di un istituto di previdenza un onere ulteriore. Si dovrebbe, almeno, consentire a questo istituto di rifarsi, ogni anno, sul bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 fino alla lettera *a*) compresa.

(*È approvato*).

Alla lettera *b*) è stato presentato un emendamento integralmente soppressivo.

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento del testo.

(*È approvato*).

L'articolo 5 risulta, pertanto, approvato senza modificazioni.

È stato proposto dall'onorevole Sullo un articolo aggiuntivo 5-*bis*.

Ne do lettura:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, il limite di età di 14 anni previsto per gli assegni familiari per i figli dei prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio è elevato a 18 anni nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e professioni e arti, del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari, qualora i figli stessi, salvo quanto è previsto dall'articolo 13 del citato decreto legislativo, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attività comunque retribuita ».

Prego l'onorevole Sullo di illustrarlo.

SULLO. Attualmente non è stato abrogato il limite di età di 14 anni previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 settembre 1946, n. 479, per la corresponsione degli assegni familiari ai figli dei prestatori d'opera con la qualifica di operaio. A nord della linea gotica, per effetto di una disposizione di legge della repubblica di Salò, rimasta in vigore, si segue il criterio di concedere gli assegni familiari fino a 18 anni. Così per buona parte del territorio nazionale, la più importante dal punto di vista numerico, gli assegni familiari sono concessi fino al 18° anno di età, mentre per un'altra parte tali assegni vengono corrisposti fino al 14° anno.

Onorevoli colleghi, consentitemi di stupirmi per simile paradosso: una legge dello Stato italiano che dovrebbe aver vigore in tutto il territorio nazionale ha invece vigore soltanto dalla linea gotica in giù, mentre al nord di questa linea i contributi familiari vengono pagati secondo un'altra legge promulgata dalla repubblica di Salò.

È chiaro che bisogna uscire da questa situazione e determinare uno stato di legalità al nord ed uno stato di equità al sud, mediante la elevazione, in tutto il territorio italiano, del limite di età da 14 a 18 anni. Dal punto di vista finanziario, tale elevazione non porterà alcun aggravio al nord, ed un aggravio, lieve però, al sud della linea gotica.

Mi rendo conto che sarebbe necessario provvedere contemporaneamente anche ad un aumento dei contributi, ma esso non si può calcolare non conoscendosi ancora il numero di coloro che rientrano nel provvedimento. Sarà, probabilmente, dello 0,30 o 0,40 per cento. A quest'aumento, pertanto, si provvederà in un secondo momento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5 *bis* di cui ho dato lettura e che, se approvato, diventerà articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ».

L'onorevole Repossi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo: « ed ha effetto, salvo quanto è previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione ».

REPOSSI, *Relatore*. L'emendamento non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 7 nella dizione emendata che risulta del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto è previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2159, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso i detti magazzini.

Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di cui al precedente comma sono fissati nella misura prevista dalla tabella *I*) allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(*È approvato*).

ART. 2.

La corresponsione degli assegni familiari ed il pagamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori di cui al comma primo dell'articolo precedente sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denuncie di cui all'articolo 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonché un elenco nominativo dei prestatori d'opera addetti alle lavorazioni di cui al citato primo comma dell'articolo 1 con l'indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per la gestione di cui all'articolo 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.

La sezione predetta è composta, oltreché dei membri di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rappresentanti delle aziende concessionarie della coltivazione e lavorazione del tabacco e tre dei lavoratori dipendenti, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le rispettive organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in sua vece o impedimento, da uno dei vicepresidenti dell'Istituto stesso o da persona da lui delegata.

(*È approvato*).

ART. 4.

La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 1, è assorbita dalla gestione istituita con la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 5.

Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria.

Qualora i lavoratori di cui trattasi siano addetti alla lavorazione della foglia di tabacco prodotta sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si applicano nei loro confronti, ai fini indicati nel comma precedente, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'agricoltura, nonché le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura.

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua pubblicazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'annessa tabella:

TABELLA I.

ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DEL TABACCO NEI MAGAZZINI GENERALI DEI CONCESSIONARI SPECIALI

a) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1: 6, di 1 ×2, di 1 × 4, rispettivamente, più nel secondo caso un assegno gioraneliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	Ordinari	Di carovita	Ordinari	Di carovita	Ordinari	Di carovita
Operai	54	516	36	318	18	276
Impiegati	78	516	28	318	27	276

b) *Contributi.*

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 11,10 per cento sulla retribuzione lorda.

DEL BO. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come era rimasto stabilito nelle precedenti sedute, il Ministero del lavoro, accogliendo i voti della Commissione, ha predisposto un aggiornamento della tabella, in concomitanza con le vigenti disposizioni. Ritiro, pertanto, la tabella originaria, ormai superata e presento quella aggiornata.

PRESIDENTE. Do lettura del testo della nuova tabella presentata dal Governo.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DEL TABACCO NEI MAGAZZINI GENERALI DEI CONCESSIONARI SPECIALI

a) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4, rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per la moglie ed il marito invalido	Per ciascun genitore
Operai	690	408	294
Impiegati	720	420	303

b) *Contributi.*

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 13,35 per cento sulla retribuzione lorda.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione segreta*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti varî in materia di assegni familiari » (2299).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali ». (2159).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Capua, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Delle Fave, Diecidue, Di Mauro, Federici Agamben Maria, Grazia, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Morelli, Nenni Giuliana, Perrotti, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Santi, Storchi, Sullo, Titomanlio Vittoria, Venegoni e Zaccagnini.

Sono in congedo:

Fassina, Leone Marchesano, Martini Fanoli Gina e Palenzona.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI